Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 giugno 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 30 maggio 1956
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 245

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ORSINI Leopoldo fu Alfonso e di Meconi Assunta da Roma, classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissimo, fin dall'inizio partecipava attivamente alla lotta di liberazione dapprima in città e poi in montagna segnalandosi sempre per entusiasmo e coraggio notevoli. In una particolare circostanza, dopo aver sostenuto con le brigate di cui faceva parte nove ore di durissimo combattimento, si offriva volontario con alcuni compagni per proteggere, con azioni di resistenza disperata, il ripiegamento della sua formazione. Ferito e catturato veniva barbaramente seviziato dal nemico; davanti al plotone di esecuzione teneva contegno superbo. Bellissima figura di volontario della libertà. — Roma, 8 settembre 1943-7 marzo 1944.

(3593)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. **394**.

Emissione di un francobollo commemorativo di San Domenico Savio nel centenario della morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo per commemorare San Domenico Savio nel centenario della morte;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di San Domenico Savio nel centenario della morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1957

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 39. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. **395**.

Emissione di un francobollo celebrativo della campagna di educazione stradale per la prevenzione degli incidenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo per affiancare la campagna di educazione stradale per la prevenzione degli incidenti;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della campagna di educazione stradale per la prevenzione degli incidenti.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno indicati i termini di validità del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1957

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 37. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n 396.

Emissione di una serie di francobolli commemorativi di Antonio Canova nel secondo centenario della nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli per commemorare Antonio Canova, nel secondo centenario della nascita;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Antonio Canova nel secondo centenario della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno indicati i termini di validità dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1957

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1957, n. 397.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo *« æque principaliter » delle due parrocchie di Sant'Antonio,* in Pedesina, e di San Giacomo, in Rasura (Sondrio).

N. 397 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 18 giugno 1953, relativo all'unione in perpetuo nella forma « æque principaliter » delle due parrocchie di Sant'Antonio, in Pedesina, e di San Giacomo, in Rasura (Sondrio).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 8. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1957, n. 398.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma di Pompei, in località Forcella del comune di Pescosolido (Frosinone).

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS ma di Pompei, in località Forcella del comune di Pescosolido (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 10. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1957, n. 399.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria in Selva, nella contrada omonima, del comune di Treia (Macerata).

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treia in data 16 giugno 1945, integrato con tre postille, di cui le prime due senza data e la terza in data 30 novembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria in Selva, nella contrada omonima, del comune di Treia (Macerata) e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1957, n. 400.

Erezione in ente morale della « Casa di riposo Mattioli Garavini », con sede in Casalgrande (Reggio Emilia).

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo Mattioli Garavini », con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 35. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1957.

Costituzione del Comitato interministeriale per le Olimpiadi del 1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Preso atto che i giuochi estivi della XVII Olimpiade avranno luogo in Roma nell'anno 1960;

Considerato che le esigenze, le tradizioni sportive e l'importanza mondiale dei giuochi stessi richiedono una lunga e complessa organizzazione, che interessa — per la molteplicità dei suoi aspetti — la competenza di più Amministrazioni;

Ritenuta la opportunità di costituire un Comitato con il compito di coordinare l'azione delle Amministrazioni interessate;

Visto l'art. 95 della Costituzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un « Comitato interministeriale per le Olimpiadi », con il compito di coordinare l'azione delle Amministrazioni interessate alla organizzazione dei giuochi olimpici del 1960, che si svolgeranno in Roma.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto:

a) dal Sindaco di Roma, che ne è vicepresidente;

b) da un Sottosegretario di Stato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni;

c) dal Commissario per il turismo;

d) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Roma;

e) dal presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 3.

E' data facoltà al presidente di nominare, in seno al Comitato, dei Sottocomitati.

Art. 4.

Per l'esame di particolari questioni possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato o dei Sottocomitati, funzionari delle singole Amministrazioni interessate o rappresentanti di enti, nonchè esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Il Comitato si avvale per i propri lavori di una segreteria generale alla quale sovraintende il consigliere di Stato dott. Francesco Costantino.

Roma, addì 2 maggio 1957

SEGNI

(3651)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1957.

Autorizzazione al Credito commerciale, con sede sociale in Cremona, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni delle provincie di Bergamo, Cremona, Mantova, Milano e Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda del Credito commerciale, con sede sociale in Cremona;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Credito commerciale, con sede sociale in Cremona, è autorizzato a compiere nel territorio dei comuni di Arcene, Casirate d'Adda, Fornovo San Giovanni, Morengo, Pagazzano (provincia di Bergamo);

Bonemerse, Ca' d'Andrea, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casaletto di Sopra, Casteldidone, Castelvisconti, Cicognolo, Corte de' Cortesi, Cremosano, Grotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Fiesco, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Moscazzano, Olmeneta, Pessina Cremonese, Pozzaglio ed Uniti, Ricengo, Ripalta Arpina, Salvirola, San Martino del Lago, Ticengo, Torricella del Pizzo, Voltido, Gerre de' Caprioli (provincia di Cremona);

Roncoferraro e Roverbella (provincia di Mantova);

Abbadia Cerreto, Bertonico, Calcagnano, Castiraga Vidardo, Cornovecchio, Mairago, Ossago Lodigiano (provincia di Mantova);

Canneto Pavese, Costa dei Nobili, Trivolzio (provincia di Pavia);

le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1957

Il Ministro: MEDICI

(3610)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1957.

Autorizzazione alla Banca popolare di Osimo (Ancona) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Osimo e Offagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca popolare di Osimo (Ancona);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Osimo (Ancona) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Osimo e di Offagna le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1957

Il Ministro: MEDICI

(3608)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1957.

Modificazione dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 24 marzo 1948 e modificato con successivo decreto dell'11 agosto 1951;

Vista la delibera adottata nell'adunanza del 16 marzo 1957 dal Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 2, 5, 6, 13, 19, 20, 30, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45 e 46 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro sono modificati come segue:

Art. 2. — La Banca ha sede centrale in Roma; può istituire, secondo le norme di legge, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero. Può creare all'estero anche dipendenze aventi propria personalità giuridica.

Art. 5. — La Banca può compiere ogni operazione attiva e in particolar modo:

a) scontare cambiali, assegni, tratte, note di lavoro, buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali la Banca può fare anticipazioni, titoli di credito, delegazioni di pagamento concesse da enti pubblici a carico dei propri esattori e tesorieri, annualità dovute dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi e da altri Enti pubblici, note di pegno di Magazzini generali e Depositi franchi, ordini di derrate e documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

b) prestiti e anticipazioni contro cessione di mandati o delegazioni a riscuotere crediti verso pubbliche e private amministrazioni;

c) acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni comunali, provinciali e fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, obbligazioni emesse da società industriali e commerciali di prim'ordine quotate in Borsa e di largo mercato, di altri titoli emessi da enti con finalità di pubblico interesse, nonchè azioni di società industriali e commerciali di prim'ordine quotate in Borsa nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

d) anticipazioni e riporti sui titoli di cui alla lettera *c*);

e) anticipazioni su fedi di deposito di Magazzini generali e di Depositi franchi, su ordini in derrate o su merci o documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

f) anticipazioni per acquisto macchinario con garanzia sul macchinario stesso ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile;

g) operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

h) aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia o all'estero;

i) prestiti ed aperture di credito in conto corrente di durata non superiore ad un anno e finanziamenti per gli ammassi di prodotti agricoli. Con delibera del Comitato esecutivo da sottoporsi caso per caso al nulla osta dell'Organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito, potrà essere stabilita una durata anche superiore ad un anno per i prestiti e le aperture di credito in conto corrente;

l) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;

m) acquisto di immobili per le necessità funzionali della Banca e, quando ciò sia necessario, per garantire il recupero dei crediti e rivenderli;

n) assunzione di partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario, che abbiano elevati fini sociali e di interesse pubblico, nonchè, con l'autorizzazione specifica dell'Organo di vigilanza, quando sia ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi statutari, in enti e società legalmente costituiti che svolgono attività produttiva nell'interesse dell'economia nazionale.

La Banca esercita inoltre:

o) il credito agrario sia di esercizio che di miglioramento in tutto il territorio nazionale a norma delle vigenti disposizioni legislative;

p) il credito peschereccio a norma della legge 3 giugno 1935, n. 1281.

Art. 6. — La Banca può inoltre:

a) assumere servizi di tesoreria, esattoria, ricevitoria e cassa per conto di enti pubblici, associazioni sindacali e istituti collaterali, istituzioni, società e privati;

b) tenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito;

c) comperare e vendere fondi pubblici e privati in genere per conto di terzi e vendere titoli di proprietà;

d) ricevere o cedere per l'incasso effetti semplici e documentati e in generale titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili, ed eseguire ogni operazione di commissione di banca;

e) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni emesse anche da società private;

f) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni di enti pubblici, e partecipare a sindacati di collocamento, nei limiti e ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

g) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

h) accettare documenti, titoli e valori in deposito, a custodia ed in amministrazione;

i) cedere in locazione cassette di sicurezza.

Con l'autorizzazione dell'Organo di vigilanza, la Banca può anche compiere operazioni non contemplate negli articoli 4, 5 e 6, purchè rispondano ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè del presente statuto.

Art. 13. — Il presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

Gli altri membri, escluso il direttore generale, durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio. Nel primo biennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

Il presidente e gli altri membri, escluso il direttore generale, continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

Le dimissioni dei componenti il Consiglio non hanno effetto se non sono accettate con provvedimento del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificazione può essere motivo di decadenza dalla carica, da dichiararsi con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su richiesta del presidente.

Quando nel corso del quadriennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere, il quale compie il quadriennio incominciato dal consigliere che sostituisce.

Art. 19. — Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno nove membri.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Copia del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione deve essere rimessa entro dieci giorni all'Organo di vigilanza.

Art. 20. — Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) predisporre lo statuto della Banca e promuovere le eventuali modificazioni di esso;

b) nominare nel proprio seno il vice presidente e cinque membri del Comitato esecutivo della Banca con le modalità di cui all'art. 26;

c) provvedere, su proposta del direttore generale, alla nomina del vice direttore generale, dei direttori centrali e degli altri « dirigenti »;

d) provvedere, su proposta del direttore generale, alla retrocessione ed al licenziamento del personale di qualunque categoria o qualifica, salvo quanto disposto dall'art. 34, lettera *g*);

e) deliberare sulla istituzione, sulla soppressione e sulla trasformazione di filiali;

f) deliberare sul bilancio e sulla devoluzione degli utili;

g) approvare il bilancio delle Sezioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie e per il credito alla cooperazione e determinare, in sede di approvazione del bilancio, il compenso annuo ai membri del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale delle Sezioni stesse;

h) approvare il regolamento dei servizi direttivi centrali e il regolamento amministrativo e tecnico di tutti gli altri servizi della Banca;

i) fissare l'ammontare delle indennità di soggiorno per i consiglieri non residenti in Roma, delle medaglie di presenza per i consiglieri e per i membri del Comitato esecutivo;

l) deliberare gli acquisti e le permute di immobili per qualsiasi importo e le vendite oltre le L. 5.000.000, nonchè l'assunzione di partecipazioni;

m) stabilire i limiti di competenza del direttore generale, dei dirigenti centrali e dei direttori delle filiali per le operazioni attive;

n) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali di importo unitario superiore a L. 5.000.000;

o) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a L. 1.000.000;

p) autorizzare cessione di crediti e transazioni e le relative modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi agrari e di altra natura inscritti a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario superiore a L. 10.000.000, quando il credito non sia stato estinto, salvo quanto è disposto nell'art. 34, lettera *i*).

Art. 30. — Spetta al Comitato esecutivo:

a) deliberare sulle operazioni attive che eccedono la competenza del direttore generale fissata dal Consiglio di amministrazione;

b) predisporre, d'intesa con il direttore generale, il bilancio, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

c) deliberare, su proposta del direttore generale, in merito all'assunzione in prova e alla promozione del personale, salvo il disposto della lettera *c*) dell'art. 20, nonchè in merito al licenziamento del personale in prova;

d) nominare i rappresentanti della Banca presso altri enti;

e) deliberare l'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 1.000.000;

f) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di esattoria e tesoreria;

g) autorizzare cessioni di crediti e transazioni e le relative modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi agrari e di altra natura inscritti a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario non superiore a L. 10.000.000 quando il credito non sia estinto, salvo quanto è disposto nell'articolo 34, lettera *i*);

h) provvedere alle spese che eccedono la competenza del direttore generale;

i) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali per un importo unitario superiore a L. 100.000 e sino a L. 5.000.000;

l) autorizzare il trattamento, il trasferimento e qualunque altra operazione su titoli del Debito pubblico;

m) deliberare le vendite di immobili fino a lire 5.000.000.

Il Comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione sugli argomenti indicati alle lettere *n*), *o*), *p*), dell'art. 20 nonchè, sempre in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione riflettenti gli acquisti o le permute di immobili per le esigenze funzionali delle dipendenze — di cui all'art. 20, lettera *l*) — fino all'importo di L. 50.000.000.

Delle deliberazioni adottate in via d'urgenza il Comitato esecutivo dovrà riferire nella prossima seduta al Consiglio e dare comunicazione all'Organo di vigilanza subito dopo la seduta con la indicazione dei motivi dell'urgenza.

Art. 34. — Il direttore generale è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione del regolare funzionamento della Banca.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ai quali propone tutti i provvedimenti di loro rispettiva competenza, dando esecuzione alle relative deliberazioni;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Banca;

c) autorizza le operazioni attive, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, trascrivendole in apposito libro da tenersi a disposizione degli organi amministrativi e di vigilanza;

d) provvede alle spese nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

e) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti i servizi e le dipendenze della Banca;

f) provvede alla destinazione e al trasferimento del personale di qualsiasi categoria e qualifica riferendone, per i dirigenti, al Comitato esecutivo;

g) prende e propone provvedimenti disciplinari per il personale, salvo quanto è previsto dall'art. 20, lettera *d*). Nei casi di urgenza può ordinare la temporanea sospensione dalle funzioni del personale di qualsiasi categoria e qualifica, riferendone al Comitato esecutivo;

h) autorizza azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa dandone notizia al Comitato esecutivo;

i) consente la cancellazione di ipoteche e di privilegi agrari o di altra natura nonchè le surrogazioni in favore di terzi, quando il credito della Banca garantito con le ipoteche o con i privilegi sia integralmente estinto, anche mediante cessione o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate all'integrale estinzione del credito;

l) conferisce la facoltà di firma al personale indicato negli articoli 44 e 45 con le modalità ivi prescritte;

m) compie tutte le operazioni o gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificamente ad altri organi;

n) delibera in ordine all'assunzione di servizi di corrispondenza e di cassa;

o) prende, in unione col presidente, qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato esecutivo che abbia carattere di urgenza, esclusi quelli di cui alle lettere *b*), *c*), e all'ultimo comma dell'art. 30 riferendone al Comitato stesso nella prossima adunanza;

p) autorizza le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali d'importo unitario non eccedente le L. 100.000;

q) esercita ogni altra attribuzione che gli derivi da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, nonchè da regolamenti interni, e da deleghe del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo.

Art. 35. — Il direttore generale è coadiuvato e assistito dal vice direttore generale e dai direttori centrali, secondo le norme e le attribuzioni contemplate nel regolamento dei servizi direttivi centrali approvato dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza, il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti dal vice direttore generale e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal direttore centrale con maggiore anzianità nella nomina.

Art. 36. — Il Collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e tre supplenti ed è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Due dei sindaci effettivi e uno supplente sono nominati su designazione dell'assemblea dei partecipanti in base alle norme degli articoli 14 e seguenti.

I sindaci durano in carica tre anni e continuano a rimanere nel loro ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato, ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

I membri del Collegio sindacale possono essere riconfermati.

Il provvedimento di nomina determinerà anche quale dei sindaci effettivi assumerà la presidenza.

Art. 37. — Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nell'art. 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile colla speciale natura della Banca.

Art. 40. — A ciascuna filiale è preposto un dirigente o funzionario designato dal direttore generale in qualità di direttore.

Il direttore è responsabile del regolare funzionamento della filiale e dipendenze.

Art. 41. — Il direttore della filiale ha la rappresentanza della Banca nelle procedure fallimentari e concorsuali in genere, in quelle di esecuzione mobiliare e relative opposizioni, nelle controversie, dinanzi alle commissioni speciali arbitrali e in tutti gli atti che tendono a cautelare e a conservare i diritti della Banca.

Art. 44. — Il presidente, il direttore generale, il vice direttore generale e i direttori centrali hanno facoltà di firmare, due di essi congiuntamente, tutti gli atti e gli scritti della sede centrale, di tutte le filiali in Italia e delle filiali e degli uffici di rappresentanza all'estero.

Per la sede centrale hanno facoltà di firmare tutti gli atti e gli scritti di qualsiasi natura le persone di cui al comma precedente ed i condirettori, vice direttori e ispettori centrali due di essi congiuntamente fra di loro, oppure uno di essi unitamente ad altro dirigente addetto alle sede centrale.

La facoltà di firma ai dirigenti centrali di cui al comma precedente ed ai dirigenti addetti alla sede centrale è conferita dal Consiglio di amministrazione.

La corrispondenza della sede centrale che non comporti impegni per la Banca di fronte ai terzi e quella di uguale natura fra la sede centrale e le filiali e gli uffici di rappresentanza all'estero, può essere firmata congiuntamente, sia da una delle persone di cui ai comma precedenti e da un funzionario addetto alla sede centrale di qualifica non inferiore a vice direttore di seconda categoria, a ciò autorizzato dal direttore generale, sia da due funzionari addetti alla sede centrale e autorizzati dal direttore generale, dei quali uno con qualifica non inferiore a condirettore di prima categoria e l'altro con qualifica non inferiore a vice direttore di seconda categoria.

Art. 45. — Salva la facoltà prevista dal primo comma dell'art. 44, tutti gli atti e gli scritti di qualsiasi natura delle filiali in Italia e all'estero debbono essere firmati con firma abbinata, dal direttore, dai dirigenti addetti e dai funzionari della filiale, a ciò autorizzati dal direttore generale, con la sola restrizione che i dipendenti aventi la qualifica di funzionario di seconda categoria non possono firmare insieme.

Le persone di cui al comma precedente possono firmare anche unitamente ad una delle persone indicate nell'art. 44.

Per gli uffici di rappresentanza all'estero, la facoltà di firma, sia singola che abbinata, viene conferita dal direttore generale.

Art. 46. — Per agevolare l'esecuzione delle operazioni, il Consiglio di amministrazione può autorizzare la firma singola da parte di funzionari delle filiali per gli atti di ordinaria amministrazione che saranno determinati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare ulteriori norme per la disciplina e l'uso della firma presso le filiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1957

Il Ministro: MEDICI

(3570)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1957.

Segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1966, nominativi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 18 della legge 19 luglio 1956, n. 750;

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 2 febbraio 1957, concernente l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, a premi, con scadenza 1° aprile 1966;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei certificati nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1966;

Decreta:

Art. 1.

I certificati nominativi rappresentanti buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1966, sono stampati litograficamente, nel prospetto e nel rovescio, su carta bianca filigranata.

La filigrana è costituita da fasce verticali di losanghe a linee ondulate in chiaro, intercalate da losanghe angolari in scuro.

Art. 2.

Ogni certificato si compone di una matrice-ruolo, posta a sinistra del titolo, che viene da questo staccata, al momento del rilascio del titolo, lungo una lista di separazione sulla quale è stampata la leggenda « Repubblica Italiana », ripetuta due volte in carattere corsivo grande maiuscolo; del corpo del titolo; di un foglio recante l'estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi 1966, racchiuso da una cornicetta e posto a destra del certificato, e di diciotto tagliandi, ciascuno per una scadenza semestrale, posti a destra del predetto foglio.

Art. 3.

Nel prospetto della matrice-ruolo sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Matrice-Ruolo Direzione Generale del Debito Pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1966 Legge 19 luglio 1956, n. 750 e Decr. Minist. 28 gennaio 1957 »; nonchè quelle, seguite da spazi, relative al numero d'iscrizione del certificato, all'intestazione della rendita, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), alla rendita semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alle modalità di pagamento, alla data ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale che esegue il pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno di detti compartimenti. Nel primo di questi è stampato che la corrispondente rata di interessi, di scadenza 1° ottobre 1957, è stata « pagata anticipatamente all'atto della sottoscrizione ».

Nel rovescio della matrice-ruolo, vi è, in alto, una tabellina per le annotazioni relative al pagamento di premi e, in basso, un altro quadro simile a quello esi-

stente nel prospetto della matrice-ruolo, recante otto compartimenti numerati da undici a *diciotto*, riguardanti le ultime otto semestralità di interessi.

Art. 4.

Il prospetto del corpo è limitato da una cornice rettangolare a motivi di foglie stilizzate che si ripetono, interrotta agli angoli da formelle contenenti quattro foglie eguali su fondo pieno.

La cornice racchiude un fondino formato da un motivo finissimo ripetuto innumerevoli volte, interrotto in alto, al centro, da uno spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco dello Stato, portante la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Sotto tale spazio, al centro del certificato, vi è, sovrastampata sul fondino, la cifra annuale in carattere grande « 1966 ».

Entro la cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1966 Legge 19 luglio 1956, n. 750 e Decr. Minist. 28 gennaio 1957 Certificato N. ..... Interesse annuo L. ..... Capitale nom. L. ..... Interesse sem. L. ..... Certificato nominativo Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di lire ..... fruttante l'interesse annuo di lire ..... con godimento del ..... a favore di ..... (Veggansi annotazioni a tergo). Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo. Roma, ... - Il Direttore Generale Visto per la Corte dei conti Il Direttore di Divisione - Posizione N. ..... (4ª Serie) ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende, nella metà superiore, uno spazio riservato per le annotazioni e, nella metà inferiore, un'apposita tabella a fincature per le annotazioni relative al pagamento di premi.

Art. 5.

Il prospetto del foglio, recante l'estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi 1966, è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti e porta, su un fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, le seguenti diciture:

« 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura.

2. I buoni concorrono annualmente, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ad un premio di dieci milioni, a quattro premi di cinque milioni ciascuno, a venti premi di un milione ciascuno, da sorteggiare il 15 febbraio di ogni anno.

3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° aprile successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione generale del debito pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente.

4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Il rovescio di detto foglio è costituito da una tabella a fincature, nella quale vanno riportati le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 6.

Il foglio dei tagliandi è composto di due colonne di nove tagliandi ciascuna. I tagliandi sono numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno a cominciare da quello n. 2, di scadenza 1° aprile 1958, fino a quello n. 18, di scadenza 1° aprile 1966. Il tagliando n. 1, relativo alla semestralità di scadenza 1° ottobre 1957, corrisposta anticipatamente all'atto della sottoscrizione, non è stampato e reca diagonalmente la dicitura « Annullato ».

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta lineare rettangolare, comprendente un fondino, identico a quello del corpo del titolo, sul quale sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Debito Pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi - scad. 1966 Tagliando di L. ..... per la semestralità al ..... (segue l'indicazione della data di scadenza) - relativo al cerrtificato N. ... Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando, e verticalmente sul lato destro vi sono le seguenti leggende: « Legge 19 luglio 1956, n. 750, e Decr. Min. 28 gennaio 1957 ». Sulla destra del tagliando vi è uno spazio circolare a fondo bianco riservato ad un piccolo bollo a secco dello Stato, con leggendina circolare: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro di ciascun tagliando, sul fondino, è sovrastampata in carattere grande la cifra annuale « 1966 ».

Sul rovescio di ciascun tagliando, vi è, al centro, il numero progressivo del tagliando, racchiuso, in uno spazio circolare, da una losanga a motivi ornamentali ricavati con tratteggio finissimo trasversale. A sinistra di detta losanga è stampata la dicitura: « 5 % B.T.N. » e a destra: « 1966 5 % ». Il tagliando n. 1 è annullato anche sul rovescio.

Art. 7.

Tutte le cornici e le leggende del prospetto e del rovescio sono stampate in colore grigio perla; i fondini del prospetto del titolo, le losanghe del rovescio ed i numeri in esse indicati sono stampati in una sottotinta del grigio perla; la cifra annuale in grande « 1966 », sovrastampata sul fondino del certificato e dei tagliandi, è in colore rosso mattone.

Art. 8.

Il modello dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, munito del visto di approvazione, è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1957

Il Ministro: Medici

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1957
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 276. — Petrocelli

(3619)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Amministrazione del Pio Istituto di Santa Corona di Milano ad istituire presso la Scuola convitto professionale per infermiere di Pietra Ligure (Savona), il terzo corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 370.60942, in data 18 maggio 1957, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione del Pio Istituto di Santa Corona di Milano è autorizzata ad istituire, presso la Scuola convitto professionale per infermiere di Pietra Ligure, il terzo corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni direttive a termini dell'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e con le modalità ed i programmi di insegnamento e di esame stabiliti dal regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 e dal decreto Ministeriale 30 settembre 1938.

Con lo stesso decreto sono approvate le modifiche apportate al regolamento per il funzionamento della Scuola con la deliberazione consiliare in data 27 settembre 1956.

(3654)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 maggio 1957 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Arthur Horace Garbutt, Vice console onorario di Gran Bretagna a Messina.

(3530)

In data 10 maggio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lorenzo Mauceri, Console onorario dell'Equatore a Genova.

(3532)

In data 10 maggio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Renato Zoppis, Console onorario di Nicaragua a Trento.

(3534)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 2890/794 in data 10 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 1957, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 123, è stata determinata in via definitiva in L. 46.956 (lire quarantaseimilanovecentocinquantasei) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Acerenza (Potenza), della superficie di ettari 0.72.24 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta GLINNI Domenico di Pietro Paolo, in virtù del decreto Presidenziale in data 19 novembre 1952, n. 2086, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2), da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 542 (lire cinquecentoquarantadue) i quali non vengono corrisposti perchè di importo inferiore a L. 5000.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 45.000 (lire quarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1957.

Con decreto Ministeriale n. 2994/898 in data 13 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 1957, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 124, è stata determinata in via definitiva in L. 1.882.685 (lire unmilioneottocentottantaduemilaseicentottantacinque) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Acerenza (Potenza), della superficie di ettari 29.79.40 nei confronti della ditta GLINNI Domenico di Pietro Paolo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 19 novembre 1952, n. 2086, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 357.200 (lire trecentocinquantasettemiladuecento).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 2.235.000 (lire duemilioniduecentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 2 aprile 1957.

(3564)

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 2763/667 in data 8 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 1957 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 7), è stata determinata in via definitiva in L. 18.257,595,65 (lire diciottomilioniduecentocinquantasettemilacinquecentonovantacinque e cent. 65) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Brindisi (Brindisi), della superficie di ettari 59.51.43, costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta DE MARCO Nicola e Pietro fu Vincenzo e MURRI Vittoria fu Simone vedova DE MARCO, in virtù dei decreti Presidenziali in data 18 dicembre 1952, numeri 3386 e 3387, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1), da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 18.255.000 (lire diciottomilioniduecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 2587/491 in data 4 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 1957 (registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 5), è stata definitivamente determinata in L. 33.191.697,55 (lire trentatremilionicentonovantunomilaseicentonovantasette e cent. 55) l'indennità per i terreni siti in agro dei comuni di Campomarino e Santa Croce di Magliano (Campobasso) della superficie di ettari 251.00.82, costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte « PICCIRELLA Matteo, Luigi, Antonietta, Giuseppina fu Alfonso » e « PICCIRELLA Matteo fu Alfonso », in virtù dei decreti Presidenziali in data 28 dicembre 1952, n. 4282, n. 4283 e n. 4284 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6), da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 33.190.000 (lire trentatremilionicentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1957.

(3549)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale di espropriazione Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Puglia e Lucania									
1	BUCCI Cecilia fu Umberto	Minervino	0.62.11	(quota Ente « terzo residuo »)				62.548 —	60.000	1- 9-55
2	CASTRO Antonino fu Calogero	Ginosa	7.51.12		Id.		Id.	664.045,80	660.000	1- 9-55
3	DE PEPPO Gennaro fu Francesco Paolo	Biccari	51.52.65		Id.		Id.	7.425.724,35	7.425.000	1- 9-56
4	DI VAIRA Maria fu Angelo e BARBA Francesca fu Felice	Petacciato	24.40.12		Id.		Id.	3.617.497,10	3.615.000	—
5	D'ONGHIA Giovanni fu Giovanni-Antonio	Palagianello	3.23.19		Id.		Id.	400.092,60	400.000	23- 2-56
6	FARALDO Carlo fu Vincenzo	Montalbano Jonico	35.46.58		Id.		Id.	3.861.418,50	3.860.000	21-11-55
7	FUSCO Giuseppe fu Vito Antonio	Brindisi	42.36.68		Id.		Id.	1.793.071,25	1.790.000	—
8	GALANTE Giuseppe fu Gaetano	Lesina	17.41.04		Id.		Id.	764.861,80	760.000	1- 9-55
9	GENTILE Mario fu Giuseppe	Ascoli Satriano	24.44.40		Id.		Id.	1.338.787,70	1.335.000	1- 9-55
10	GIOIA Vito fu Nicola	Corato e Ruvo	28.06.04		Id.		Id.	8.470.733.25	8.470.000	—
11	PAVONCELLI Federico fu Nicola	Cerignola	119.55.73		Id.		Id.	10.212.323,70	10.210.000	1- 9-55 1- 1-55 1- 1-55
12	POLINI Domenico fu Antonio	Gravina	31.63.37		Id.		Id.	1.727.200 —	1.725.000	27- 9-56
13	TERRIBILE Giuseppe di Francesco	Gravina	4.90.24		Id.		Id.	441.705 —	440.000	1- 9-56

Roma, addì 24 maggio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(3388)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale 9 maggio 1957, n. 3197/1101, registrato alla Corte dei conti in data 28 maggio 1957 (registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 116) è stato determinato in L. 2.066.254 (lire duemilionisessantaseimiladuecentocinquantaquattro) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 21 marzo 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Orbetello (Grosseto) in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 3821 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta MAGRINI Mario di Luigi, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.065.000 (lire duemilionisessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3633)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1951) Serie 46	19	1.000 —	Marini Padovani Piera di *Tebaldo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Marini Padovani Piera di *Teobaldo*, minore, ecc., come contro.
Id. Serie 47	14	250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 50	19	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 52	13	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 53	9	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3.50 % (1934)	523057	350 —	*Caponnetto* Maria fu Arcangelo moglie di Vecchio Benedetto fu Salvatore, vincolato per dote.	*Caponetto* Maria fu Arcangelo, ecc. come contro.
P. R. 5 %	598	3.650 —	Cucari Attilio fu Luigi Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Prospero Giuseppina fu *Raffaele*, vedova Cucari, dom. a Napoli.	Come contro, Prospero Giuseppina fu *Angelo-Raffaele*, vedova Cucari, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	405802	45,50	Asquasciati *Caterina* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Asquasciati *Maria Caterina* di Antonio, minore, ecc., come contro.
Id.	875498	350 —	Asquasciati *Maria Caterina vulgo Caterina* fu *Giacomo Antonio* moglie di Pongiglione Vincenzo, dom. a Genova.	Asquasciati *Maria Caterina* fu *Antonio*, moglie di Pongiglione Vincenzo, dom. a Genova.
B. T. N. 5 % (1949)	9339	250 —	Lopez Giuseppe fu Bernardo, dom. in Barletta (Bari).	Lopez Giuseppe fu Bernardo *interdetto sotto la tutela di Casardi Francesco*, dom. in Barletta (Bari).
Rendita 5 % (1935)	203823	750 —	Bono Battista di Giuseppe, dom. a Pila (Vercelli), con usufrutto a Lorenzi *Delfina* fu Adolfo vedova Bono, dom. a Pila.	Come contro, con usufrutto a Lorenzi *Maria Delfina* fu Adolfo vedova Bono, dom. a Pila.
P. Ric. R. 5 % Serie 4	3845	6.000 —	Franceschini Adele di Mario Guido moglie di *Primignani* Francesco Paolo fu Enrico, dom. in Gioia del Colle (Bari), vincolato per dote.	Franceschini Adele di Mario Guido moglie di *Primignano* Francesco Paolo, ecc., come contro.
Id. Serie 71	3846	100 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3351) Roma, addì 23 maggio 1957 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 12 giugno 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,94	624,95	624,93	624,87	624,90	624,93	624,85	624,93	—
$ Can.	656 —	655,25	655,50	655,625	655,55	656 —	655,30	655,50	656,25	—
Fr. Sv. lib.	145,82	145,80	145,80	145,83	145,81	145,81	145,82	145,80	145,82	—
Kr. D.	90,24	90,22	90,215	90,26	90,20	90,22	90,23	90,20	90,26	—
Kr. N.	87,70	87,66	87,68	87,69	87,70	87,69	87,69	87,70	87,70	—
Kr. Sv.	121,28	121,265	121,30	121,295	121,35	121,26	121,28	121,25	121,30	—
Fol.	164,52	164,54	164,55	164,54	164,55	164,50	164,54	164,50	164,54	—
Fr. B.	12,465	12,46	12,465	12,47	12,46625	12,46	12,465	12,50	12,46	—
Fr. Fr.	178 —	178,08	178,05	178,05	178,05	177,95	178,03	178 —	178,01	—
Fr. Sv. acc.	143,27	143,26	143,28	143,29	143,30	143,29	143,31	143,20	143,26	—
Lst.	1752,50	1751,50	1751,875	1751,875	1751,75	1752,25	1752,125	1752,20	1752,875	—
Dm. occ.	149,45	149,445	149,49	149,50	149,45	149,43	149,465	149,25	149,45	—
Scell. Aust.	24,14	24,145	24,145	24,145	24,12	24,14	24,14375	24,15	24,14	—

Media dei titoli del 12 giugno 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,80
Id. 3,50 % 1902	57,70
Id. 5 % 1935	90,60
Redimibile 3,50 % 1934	81,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,75
Id. 5 % 1936	96,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	82 —

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1957

1 Dollaro USA	624,93
1 Dollaro canadese	655,462
1 Franco svizzero lib.	145.825
1 Corona danese	90,245
1 Corona norvegese	87,69
1 Corona svedese	121,287
1 Fiorino olandese	164,54
1 Franco belga	12,467
100 Franchi francesi	178,04
1 Franco svizzero acc.	143,30
1 Lira sterlina	1752 —
1 Marco germanico	149,482
1 Scellino austriaco	24,144

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 4526-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 12 settembre 1935, n. 1588 R/Gab., con cui al sig. Demetz Giuseppe, nato a Ortisei il 4 dicembre 1881, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Demez;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 aprile 1957 dal sig. Demez Ermanno, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente a Ortisei;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 12 settembre 1935, n. 1588 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone;

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Demez Ermanno, nato ad Ortisei il 27 aprile 1912, della di lui moglie Langer Geltrude, nata a Ortisei il 13 gennaio 1920 e dei figli Elfrieda, nata a Ortisei il 19 agosto 1948, Helmuth, nato a Ortisei il 30 aprile 1950 e Crista Maria, nata a Ortisei il 17 maggio 1953, viene ripristinato nella forma tedesca di Demetz.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 maggio 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(3508)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dei vincitori del concorso a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 6 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1956, n. 59, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di 2ª classe vacanti alla data di pubblicazione della graduatoria;

Visto il decreto con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del predetto concorso;

Considerato che deve essere sospesa la nomina nei confronti di un candidato che trovasi in atto sottoposto a procedimento penale;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 26 gennaio 1926, n. 48; 27 giugno 1929, n. 1396 e 15 luglio 1950, n. 539;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento, a decorrere dal 10 giugno 1957, e dalla stessa data sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Provincie a fianco di ciascuno indicate. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati, i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito.

1. Mori Alvaro, Firenze.
2. Fuccia Francesco, Campobasso.
3. Zuppardo Matteo, Reggio Calabria.
4. La Torre Filippo, Campobasso.
5. Sattin Francesco, Belluno.
6. Lobello Raffaele, Potenza.
7. Sperandeo Stefano, Cosenza.
8. Mingolla Pietro, Potenza.
9. Chiarello Francesco, Potenza.
10. Bufalari Antonio, Ascoli Piceno.
11. Amato Vincenzo, Como.
12. Alberti Giuseppe, Cosenza.
13. Dell'Isola Erasmo, Latina.
14. Consiglio Corrado, Potenza.
15. Iotti Bruno, Bergamo.
16. Notaro Giuseppe Ferdinando, Matera.
17. Galasso Costantino A., Potenza.
18. Bisi Carlo, Bergamo.
19. Piola Carlo, Bergamo.
20. Mangiaterra Giuseppe, Como.
21. Maritano Giuseppe, Torino.
22. Oliva Gaetano, Catanzaro.
23. Marchese Francesco, Campobasso.
24. Varzino Riccardo, Torino.
25. Cirillo Luigi, Caserta.
26. De Paoli Alessandro, Udine.
27. Patrizi Pietro, Roma.
28. Pancaldi Eros, Trento.
29. Lavenia Ethel, Campobasso.
30. Tonozzi Alfredo, Torino.
31. Gonnelli Giuseppe, La Spezia.
32. Gimignani Leonello, Perugia.
33. Trombetti Romeo, Trento.
34. Savarè Angelo, Sondrio.
35. Dalle Mule Lando, Belluno.
36. Giacomelli Alvaro, Genova.
37. Quarantotto Armando, Trento.
38. Bolognesi Vittorio, Torino.
39. Ruglioni Otello, Savona.
40. Duso Gino, Udine.
41. Lucchini Ciro, Torino.
42. Grilli Silvio, Torino.
43. Lobello Giuseppe, Potenza.
44. Corsico Ernesto, Novara.
45. Tosti Wladimiro, Frosinone.
46. Cerulli Giuseppe, Chieti.
47. Molla Millo, Bergamo.
48. Baldi Vincenzo, Potenza.
49. Bezzi Rodolfo, Chieti.
50. Ruggiero Giovanni, Potenza.
51. Tiziani Angelo Maria, Vicenza.
52. Manfrida Carmelo, Catanzaro.
53. Zoffoli Edgardo, Macerata.
54. Nicotra Antonio, Campobasso.
55. Trucco Filippo, Torino.
56. Schettino Francesco, Campobasso.
57. Orsucci Monaldo, Imperia.
58. Longhin Valmorino, Padova.
59. Sambati Egidio, Lecce.
60. Silvestrin Sesto, Udine.
61. Santo Francesco, Catanzaro.
62. Corredig Mario, Udine.
63. Alvino Giorgio, Treviso.
64. Pucci Mario, Imperia.
65. Bisceglia Francesco, Foggia.
66. Abbenante Nicola, Campobasso.
67. De Crignis Adriano, Udine.
68. Camizzi Clemente, Campobasso.
69. Leotta Sebastiano, Campobasso.
70. De Vivo Carlo, Avellino.
71. Perez Bernardo, Campobasso.
72. Bianconi Sergio, Imperia.
73. Avagliano Umberto, Livorno.
74. Spiezia Giovanni, Brescia.
75. Vitale Giovanni, Pescara.
76. Franco Salvatore, Campobasso.
77. Liotti Francesco, Catanzaro.
78. Cerro Tommaso, Latina.
79. Messina Sebastiano, Compobasso.
80. Bottini Rinaldo, Varese.
81. Cavallo Giuseppe, Chieti.
82. Del Prete Alberto, Torino.
83. Azzoli Carlo, Frosinone.
84. Licci Vincenzo, Chieti.
85. Cortecci Isidio, Chieti.
86. Stagni Bruno, Trento.
87. Pettinicchio Donato, Sondrio.
88. Gagliardi Biagio, Campobasso.
89. Versiglia Francesco, Torino.
90. Posillipo Alfonso, Campobasso.
91. Romagnoli Mario, Macerata.
92. Guidarelli Aldo, Macerata.
93. Bisignano Michele, Cuneo.
94. Ricci Bruno, Chieti.
95. Mondino Luigi, Cuneo.
96. De Luca Vittorio Emanuele, L'Aquila.
97. Savarino Pompeo, Macerata.
98. Margnelli Ubaldo, Sondrio.
99. Palo Sergio, Como.
100. Cirillo Biagio, L'Aquila.
101. Di Febio Giovanni, L'Aquila.
102. Sabatini Piero, Genova.
103. Cupioli Guido, Forlì.
104. Baruzzi Alberto, Ascoli Piceno.
105. Bandinelli Dumas, Imperia.
106. Spinelli Gaetano, Rieti.
107. Mammola Vincenzo, Reggio Calabria.
108. Dematteo Ezio, Vercelli.
109. Tudisco Walter, Teramo.
110. Talami Antonio, Torino.
111. Martino Chiaffredo, Torino.
112. Baciga Carlo, Verona.
113. Mangini Emanuele, Teramo.
114. Villotti Olivo, Trento.
115. Tedeschi Alfeo, Parma.
116. Pelucchi Gaetano, Trento.
117. Cafiero Gino, Teramo.
118. Goffi Enzo, Brescia.
119. Bertoldi Ezio, Vicenza.
120. De Giorgi Antonio, Lecce.
121. Gobbo Livio, Udine.
122. Grandicelli Giannetto, Nuoro.
123. Bignoli Francesco, Novara.
124. Terzano Nicola, Trento.
125. Andrinoli Michele, Potenza.
126. Biccheri Antonino, Teramo.
127. Mulas Daniele, Cagliari.
128. Martini Leopoldo, Treviso.
129. Di Giallonardo Onorino, L'Aquila.
130. Rosato Francesco, Ascoli Piceno.

131. Marchesi Franco, Bergamo.
132. D'Amelio Fortunato, Campobasso.
133. Costardi Felice, Cremona.
134. Rossi Carlo, Vicenza.
135. Galistu Giuseppe, Nuoro.
136. Iannuzzi Ferdinando, Potenza.
137. Rizzo Antonio di Mario, Padova.
138. Poletti Attilio, Trento.
139. Folie Cristiano, Trento.
140. Fabris Dino, Como.
141. Masotti Giovanni, Udine.
142. Calabrese Achille, Campobasso.
143. Varricchio Angelo, Benevento.
144. Pinna Giovanni, Sassari.
145. Martorella Gerlando, Alessandria.
146. Guarneri Giuseppe Ovidio, Udine.
147. Bagnoli Ferdinando, Pavia.
148. Moretti Mario Antonio, Bergamo.
149. Corigliano Giuseppe, Genova.
150. Grasseschi Maurizio, Savona.
151. Salici Gian Luigi, Milano.
152. Manghisi Oronzo, Alessandria.
153. Camozzi Agostino, Novara.
154. Pecoraro Antonio, Alessandria.
155. Capo Giovanni, Cagliari.
156. Coco Giuseppe, Alessandria.
157. La Rocca Salvatore, Alessandria.
158. Spartà Giuseppe, Asti.
159. Cozzo Stefano, Alessandria.
160. Palini Tarcisio, Brescia.
161. Chiumino Carlo, Torino.
162. Montanini Giacomo, Vercelli.
163. Tomarchio Salvatore, Catanzaro.
164. Longa Giorgio, Novara.
165. Scaglione Gaspare, Udine.
166. Lodi Remo, Chieti.
167 Barosso Raffaele, Asti.
168. Vitturini Sante, Ascoli Piceno.
169. Vicquery Pietro, Aosta.
170. Ricci Angelo, Como.
171. Porcu Gino, Cagliari.
172. Corvese Giuseppe, Caserta.
173. Ceccoli Luigi, Como.
174. Mazza Antonio, Udine.
175. Pisano Martino, Nuoro.
176. Boson Carlo, Aosta.
177. Rivano Carlo, Cagliari.
178. Virtù Levino, Chieti.
179. Fara Vincenzo, Asti.
180. Lucchesi Ugo Mario, Asti.
181. Marcellino Ugo, Torino.
182. Bona Elio, Alessandria.
183. Floridi Enrico, Torino.
184. Gugole Celso, Udine.
185. Feichter Giovanni, Trento.
186. Bertacco Lorenzo, Trento.
187. Montanari Carlo, Ascoli Piceno.
188. Ubaldi Venanzio, Trento.
189. Barbisotti Lino, Cremona.
190. Pellegrini Natalino, Trento.
191. Rizzo Giuseppe, Cuneo.
192. Calì Francesco, Viterbo.
193. Mastrogiovanni Carmelo, Avellino.
194. Bartolomei Guido, Padova.
195. Zappetti Argeo, Udine.
196. Marredda Giuseppe, Sassari.
197 Lagadari Raffaele, Catanzaro.
198. De Marchi Iginio, Belluno.
199. Console Luigi, Potenza.
200. Polli Adolfo, Belluno.
201. Brusati Pietro, Novara.
202. Cantamessa Mario, Asti.
203. Covello Umberto, Cosenza.
204. Scanderebech Cosimo, Cuneo.
205. Paternò Vincenzo, Cuneo.
206. Viglioli Giovanni, Alessandria.
207. Pandolfi Carlo Luigi, Vercelli.
208. Antinori Giovanni, Como.
209. Vitali Salvatore, Cuneo.
210. Zaccariotto Ermando, Belluno.
211. Tassone Edoardo, Catanzaro.
212. Majorana Gennaro, Avellino.
213. Sambugaro Roberto, Udine.
214. Durante Giuseppe, Catanzaro.
215. Riccardi Carlo, Novara.
216. Centulani Alberto, Asti.
217. Morcioni Pio, Varese.
218. Rossi Giovanni, L'Aquila.
219. Campagna Francesco, Salerno.
220. Allione Antonio, Cuneo.
221. Strumia Domenico M., Cuneo.
222. Vitale Giuseppe, Torino.
223. Megna Giacomo, Trento.
224. Castelli Antonio, Milano.
225. Tesoriere Francesco, Torino.
226. Fabrizio Evaristo, Frosinone.
227. Colazzo Flavio, Savona.
228. Beltrame Egidio, Verona.
229. Cantone Martino, Bergamo.
230. Piva Gino, Como.
231. Raimondi Eugenio, Cagliari.
232. Tarchi Folco, Como.
233. Pirone Diodato, Cagliari.
234. Calvi Carlo, Imperia.
235. Perin Gerardo, Cagliari.
236. Carlevaro Valerio, Alessandria.
237. Fabrizio Francesco, Cagliari.
238. Rais Antonio, Sassari.
239. Fanciullo Santo, Cagliari.
240. Scaramella Giuseppe, Cosenza.
241. Sancio Domenico, Vercelli.
242. Collè Enrico, Aosta.
243. Rizzi Nicola, Verona.
244 Bartoli Giuseppe, Cagliari.
245. Facchetti Giovanni, Milano.
246. Costanzo Aristide, Cagliari.
247. Alessandro Saverio, Varese.
248. Vaccari Giuseppe, Cagliari.
249. Pretti Guglielmo, Vercelli.
250. Cherubini Alvaro, Ascoli Piceno.
251. Favaro Luigi, Treviso.
252. Rava Aldo Antonio, Vercelli.
253. Armigliato Neri, Sassari.
254. Ciancio Francesco, Catanzaro.
255. Valloggia Piero, Novara.
256 Baresi Annibale, Sassari.
257. Azzoni Fulvio, Sassari.
258. Pacchiana G. Battista, Bergamo.
259. Paternolli Mario, Trento.
260. Di Gregorio Filippo, Roma.
261. Tecce Felice Antonio, Campobasso.
262. Fusaschi Giovanni, Pavia.
263. Valeri Iro, Perugia.
264. Silva Eugenio, Sassari.
265. Olivari Abele, Brescia.
266. Sanchi Giuseppe, Cagliari.
267. Bertelli Giuseppe, Bergamo.
268. Tapognani Corrado, Pescara.
269. Terpolilli Peppino, Nuoro.
270. Arioli Francesco M., Bergamo.
271. Pace Augusto, Rieti.
272. Severi Attilio, Nuoro.
273. Amato Salvatore, Cagliari.
274. Bossola Angelo, Vercelli.
275. Gerevini Giovanni, Nuoro.
276. Catanzaro Francesco, Nuoro.
277. De Carlo Giovanni, Cagliari.
278. Zotta Serafino, Trento.
279. Ventura Arnoldo, Nuoro.
280. Di Pompeo Alberto, Nuoro.
281. Galuppi Ruggero, Cremona.
282. Brotto Nino, Nuoro.
283. Di Giulio Ugo, Cagliari.
284. Gabbetta Renzo, Nuoro.
285. Pastorino Giuseppe, Alessandria.
286. Tedesco Eliodoro, Cagliari.
287. De Benedetto Severino, Belluno.
288. Caputo Gennaro, Nuoro.
289. Maruelli Francesco, Como.
290. Rigamonti Vincenzo, Nuoro.
291. Donati Lindo, Genova.
292. Giorgetti Lazzaro, Cagliari.
293. Incardona Luigi, Nuoro.
294. Fiorillo Gaetano, Nuoro.

295. Di Murro Emanuele, Frosinone.
296. Sguotti Pietro, Nuoro.
297. Barbera Ezio, Nuoro.
298. Bignetti Giulio, Nuoro.
299. Restelli Giuseppe, Como.
300. Esposito Andrea, Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(3579)

Diario delle prove scritte di esame per il concorso a duecentotto posti di sottotenente in esperimento nel ruolo ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1956, registro n. 26, foglio n. 335, con il quale è stato indetto un concorso a duecentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza riservato agli ufficiali in servizio temporaneo di polizia;

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1957, registro n. 14, foglio n. 360, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopradetto;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte;

Visto l'art. 6 del sopracitato decreto Ministeriale 24 novembre 1956;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a duecentotto posti di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato agli ufficiali in servizio temporaneo di polizia, di cui alle premesse, avranno luogo in Roma presso la Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, via Guido Reni, nei giorni 8, 9 e 10 luglio 1957.

Roma, addì 30 maggio 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(3578)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 55/62494 San., del 22 ottobre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304 San. del 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 67/69325, del 28 novembre 1956, con il quale si assegnavano le condotte ai medici vincitori;

Visto che la 1ª condotta medica di Grizzana a seguito della rinuncia del dott. Ripoli Renzo (13° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i medici: Marcucci Michele (17° in graduatoria), Galassini Mario (21° in graduatoria), Roghi Fabio (22° in graduatoria), Parpagnoli Riccardo (23° in graduatoria), Buttelli Mario (29° in graduatoria), Borini Lorenzo (30° in graduatoria); Florio Walter (31° in graduatoria), Corvi Angelo (33° in graduatoria), Gaggioli Linicio (34° in graduatoria), Bonazzi Giorgio (35° in graduatoria), Benfenati Adamo (36 in graduatoria), Galassini Angelo (37° in graduatoria), Manzoni Carlo (38° in graduatoria), Masi Vittorio (39° in graduatoria), Poggi Gastone (40° in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina per la condotta stessa;

Ritenuto che il dott. Ciancamerla Giovanni (42° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 25 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ciancamerla Giovanni di Francesco è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica di Grizzana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 29 maggio 1957

Il prefetto: GAIPA

(3590)

PREFETTURA DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 72308 del 15 settembre 1956, col quale venne bandito pubblico concorso alle cinque condotte mediche, vacanti al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 44 del vigente regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Gustapane dott. Alessandero, vice prefetto vicario.

Componenti:

de Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale;

Turchetti prof. Aldo, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Palermo;

Latteri prof. Saverio, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Palermo;

Santomauro prof. Ugo, medico condotto.

Segretario:

Giorgianni dott. Enio, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Palermo, addì 21 maggio 1957

Il prefetto: MIGLIORE

(3585)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.